

Roseto degli Abruzzi, 13.9.2023

Alla c.a. del SINDACO  
Alla c.a. del Presidente del Consiglio

Oggetto: Proposta di delibera di Consiglio n. 51 del 29.8.2023: "*Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG (artt. 5 e 22) Controdeduzione e approvazione*" - Emendamento sostitutivo ai sensi dell'art. F6 del regolamento del Consiglio Comunale -

Premesso:

- Che con Delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023, il Consiglio Comunale adottava la variante alle norme tecniche di attuazione del PRG (artt nn. 5 e 22), con il voto favorevole dei consiglieri, Nugnes Mario (Sindaco), Recchiuti Gabriella (Pres. Del consiglio), Chiarobelli Dario, De Nigris Paolo, Vannucci Valentina, Iezzi Toriella; Addazii Vincenzo, Di Felice Simona, Aceto Christian Gabriele e Mastrilli Lorena;
- Che con Delibera del C.C. n. 18 approvata nella stessa seduta il Consiglio Comunale prendeva atto delle consistenze immobiliari dei consiglieri comunali e loro ascendenti e discendenti diretti ex art, 35 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i.;
- Che con Determina n. 36/Settore I, del 24.8.2023, il dirigente del Settore competente dichiarava concluso con esito positivo i lavori della conferenza dei servizi decisoria svoltasi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. con il recepimento delle condizioni contenute nei pareri acquisiti dalla Provincia di Teramo e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- Che il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con parere in data 3.7.20123, prot. n. 27937, ha evidenziato, in particolare, che l'aumento dell'altezza massima nella fascia costiera (sottozona B5) da mt. 7,5 a mt. 10,5, mantenendo inalterato l'indice di utilizzazione fondiaria a 0,55 mq/mq comporta un aumento di molto dell'impatto che un piano in più può generare sul paesaggio oggetto di tutela;
- che con nota prot. n. 29559 del 13.7.2023, il Comune di Roseto degli Abruzzi ha trasmesso le specificazioni ed i chiarimenti, allegando le scheda numerate dal n. 1 al n. 7, che individuano con esattezza le zone interessate alla variante NTA del PRG vigente site nell'ambito della zona del lungomare centrale, del lungomare Trento e del lungomare Trieste;
- che il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo in data 1.8.2023, prot. n. 32387, ha espresso il parere di competenza (M 6415/2023 – Prot. n. 0011292/2023) ponendo delle precise condizioni che sostanzialmente ribadiscono i contenuti del parere in data 3.7.2023 e che evidenziano, comunque, che l'edificazione di un piano in più sul fronte mare risulta potenzialmente molto impattante in termini di percezione del paesaggio tutelato in quanto si potrebbe venire a creare un *fronte molto alto e compatto* negando i cannocchiali visivi e la percezione della retrostante collina sottoposti a tutela dal D.M. 25.10.1969 e dall'art. 42 del D.Lgs. 42//2004;
- che l'art. 78, C. 2, del D.Lgs. 18.8.21000, n. 267 e s.m.i., prevede che gli amministratori di cui al comma 2 dello stesso Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione

*Ed.*  
*U*  
*1/1*  
*Am*

*Amministratore*  
*Teramo*

ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

- che l'art. 20 del vigente Statuto Comunale, prevede espressamente che: *"Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla L. 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti, sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 2 Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari..."*;
- che l'obbligo di astensione previsto, in particolare, dall'art. 20 dello statuto comunale, risulta ineludibile in presenza di un interesse potenziale ed apprezzabile da parte degli amministratori che siano proprietari o i cui parenti entro il quarto grado abbiano proprietà all'interno delle zone interessate alla variante NTA del PRG vigente site nell'ambito della zona del lungomare Celommi, del lungomare Trento e del lungomare Trieste;
- che con interrogazione a risposta immediata del 26.8.2023 i consiglieri di opposizione hanno chiesto congiuntamente al Sindaco di rispondere alle seguenti domande:

1. se è vero che nei tratti del lungomare individuati con esattezza nota prot. n. 29559 del 13.7.2023, inviata Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi asincrona conclusasi con Determina n. 36/Settore I del 24.8.2023, possano esserci immobili di proprietà diretta o di parenti e affini entro il quarto grado che determinerebbero un interesse potenziale ed apprezzabile rispetto alla variante NTA di cui alla Delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023;

2. se ritiene che l'approvazione definitiva della variante NTA possa determinare un effettivo impatto negativo in termini di percezione del paesaggio tutelato, atteso che si potrebbe venire a creare un fronte molto alto e compatto negando i cannocchiali visivi e la percezione della retrostante collina sottoposti a tutela dal D.M. 25.10.1969e dall'art. 42 del D.Lgs. 42//2004;

3. se, alla luce di quanto sopra, intende procedere al ritiro della Delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023;

- che nella seduta di question time del 31.8.2023 il Sindaco non ha risposto né direttamente né indirettamente alla prima domanda mentre per la seconda domanda per voce dell'assessore Mazzocchetti ha fatto diverse considerazioni ma nessuna risposta puntuale ed, infine, per la terza domanda, sempre per voce dello stesso assessore Mazzocchetti ha risposto che non era intenzione procedere al ritiro della delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023;
- che la violazione dell'art. 20 del vigente statuto comunale rappresenta un vulnus irreparabile ai fini della legittimità degli atti relativi alla Variante parziale NTA del PRG;

Tutto ciò premesso

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29.8.2023, avente per oggetto: "Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG (ARTT. 5 e 22) –Controdeduzione osservazioni e approvazione";

Tema Quisq / la fustina

Dato atto che nelle premesse e nella narrativa della proposta in questione si ignorano completamente i dettami dell'art. 20 del vigente statuto comunale richiamando i soli accertamenti eseguiti in base all'art. 35 della L.R. 18/1983 e s.m.i.;

Evidenziato che nei tratti del lungomare interessati alla variante parziale NTA del PRG (individuati con esattezza nota prot. n. 29559 del 13.7.2023, inviata Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi asincrona conclusasi con Determina n. 36/Settore I del 24.8.2023), potrebbero essere presenti immobili di proprietà diretta o di parenti e affini entro il quarto grado e che, in tal caso, verrebbe a determinarsi un interesse potenziale ed apprezzabile rispetto alla variante NTA adottata con Delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023 che si intende approvare in via definitiva come da proposta del C.C. N. 51/2023, controdeducendo contestualmente alle osservazioni pervenute;

Precisato che alla luce di quanto sopra sia la delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023 sia la proposta del Consiglio Comunale n. 51 del 29.8.2023, sembrano contenere gravi vizi di legittimità, oltre che un potenziale impatto negativo sul paesaggio oggetto di tutela;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra gli scriventi consiglieri comunali di opposizione, congiuntamente, propongono il seguente emendamento sostitutivo ai sensi dell'art. F6 del regolamento del Consiglio Comunale :

1. la premessa e la narrativa della proposta di delibera del C.C. n. 51 del 29.8.2023 sono integralmente sostituite dalle premesse e dalle argomentazioni contenute nel presente emendamento;
2. i punti dal n. 1 al n. 9 del dispositivo della proposta di delibera del C.C. n. 51 del 29.8.2023, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
  - a) Le premesse e le argomentazioni contenute nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.;
  - b) Ritirare la delibera del C.C. n. 19 del 5.4.2023 e, conseguentemente, non procedere all'approvazione in via definitiva della variante parziale alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. (Art. 5 e 22);

I consiglieri comunali

Rosaria Ciancaione

Di Giuseppe Francesco

Di Girolamo Sabatino

Petrini Nicola

Bellachioma Giuseppe Ercole

Ginoble Teresa